

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO l'art. 15, lett. a) della L.r. 12 giugno 1976, n. 78.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 30.11.2018, dal sig. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Mides Management s.r.l., elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio legale dell'AvvocatoXXXXX XXXXX XXXXXX, con sede a XXXXXX in via XXXXXXXXXXXXX, n. XX, avverso il provvedimento n. 2620 del 17.5.2018 con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha emesso declaratoria di non luogo a pronunciarsi sul progetto per l'installazione di un gazebo amovibile a servizio dell'attività di ristorazione del complesso balneare denominato "Sea Club" a Terrasini, in contrada Cala Rossa (foglio n. 6; p.lle nn. 73,79,81 e 145), in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed entro la fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia del mare.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo contenute nella nota n. 622 del 6.2.2019.



VISTE le osservazioni presentate in data 26.2.2019 dal ricorrente sulle predette controdeduzioni, acquisite a seguito di istanza del 21.2.2109 di accesso agli atti amministrativi.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n. 101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato, perché la Soprintendenza di Palermo ha ritenuto la progettata opera non collegata alla diretta fruizione del mare, non considerando invece il suo legame con l'attività di gestione di un complesso balneare. Inoltre non si sarebbe tenuto conto della amovibilità della struttura, che andrebbe smontata alla fine della stagione estiva. Infine, l'atto impugnato sarebbe viziato da una carente motivazione.

CONSIDERATO che l'art. 15, lett.a) della L.r. n. 78/1976 effettivamente prevede un divieto edificatorio riferito ad attività edilizie che comportino la realizzazione di costruzioni nella fascia di 150 metri dal mare ad eccezione di opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati: in forza di tale dispositivo la Soprintendenza, non entrando nel merito del progetto, ha ritenuto la realizzazione di un gazebo amovibile, destinato a servizio di ristorazione all'interno di uno stabilimento balneare, un intervento non rientrante tra le opere assentibili ai sensi della predetta norma.

CONSIDERATO che è pacifico che tra le attività di diretta fruizione del mare vi rientri la balneazione, e che con riferimento agli stabilimenti balneari gli esercizi di bar e ristorante vengano considerati attività complementari alla balneazione (vedasi direttiva di questa Amministrazione n. 15265 del 25.2.2010).

Premesso ciò, va rilevato che con la disposizione contenuta nell'art.15 lett.a) della L.r. n.78/1976, il legislatore regionale ha voluto introdurre un preciso vincolo di carattere generale a protezione del paesaggio ed in particolare dell'ambiente costiero caratterizzato da alte valenze ecologiche e paesaggistiche. Invero, l'eccezione di cui godono i manufatti destinati alla diretta fruizione del mare risiede in quelle opere che si inseriscono nel paesaggio per essere da sempre espressione dell'inserimento umano nel delicato ecosistema costiero.

Se quindi le opere volte al servizio della balneazione, così come della pesca o navigazione, sono in base alla predetta norma assentibili e l'intervento progettato è in astratto ammissibile in quanto da intendersi complementare ed a servizio di una attività di diretta fruizione del mare (stabilimento balneare), ciò, però, non significa che, per il solo fatto di rivestire questa funzione, possa in modo indiscriminato ritenersi ammissibile qualsivoglia intervento, tanto più che un servizio di ristorazione è già esistente in quella struttura.



Sotto il profilo tecnico, poi, si rileva che la progettata opera, di circa 200 mq, non è di modeste dimensioni, ancora di più se rapportata al sito dove andrebbe inserita; essa, inoltre, come dichiarato dal ricorrente nelle osservazioni, verrebbe collocata in pendenza, il che significa che, per la sua stabilità, potrebbero essere necessarie opere di fondazione, non consentite nella fascia di rispetto e all'interno di un sito di Interesse Comunitario ITA020009 denominato "Cala Rossa e Capo Rama".

In tal modo, inoltre, potrebbe verificarsi che un'attività definita dalla legge come "complementare" e, quindi, subordinata ad un'altra "principale ",ossia la balneazione, per le sue dimensioni assuma un'importanza principale rispetto alla stessa balneazione. Non si condivide, infatti, l'assunto del ricorrente secondo cui il gazebo da adibire a locale di ristorazione è elemento essenziale dello stabilimento balneare;

CONSIDERATO, però, che l'attività di ristorazione rientra tra quelle consentite in uno stabilimento balneare perché complementare alla balneazione, si ritiene che la Soprintendenza per i beni culturali di Palermo avrebbe dovuto, piuttosto che vietare tout court, imporre le dovute prescrizioni relative alle contenute dimensioni del manufatto, al divieto di effettuare movimenti di terra o ancoraggi al suolo per salvaguardare i valori paesaggistici e rispettare le prescrizioni dell'articolo 15 lett. A) della l.r. 78/76.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere accogliere il ricorso gerarchico prodotto dal signor Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Mides Management s.r.l.,

DECRETA

- **Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è accolto il ricorso gerarchico prodotto con atto qui pervenuto in data 30.11.2018, dal sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Mides Management s.r.l., elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio legale dell'Avvocato XXXXX XXXXXXXXXX, con sede a XXXXX in via XXXXXXX XXXXXXXXX, n. xx, avverso il provvedimento n. 2620 del 17.5.2018 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.
- **Art. 2)** In conseguenza del superiore accoglimento, è annullato il provvedimento n.2620 del 17.5.2018 della Soprintendenza per i Beni Culturali di Palermo, che dovrà nuovamente pronunziarsi, evidenziando le condizioni e i limiti entro i quali il manufatto può considerarsi effettivamente complementare alla principale attività di balneazione e opera per la fruizione del mare, come previsto dalla legge.
- **Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Palermo a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).



Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 10 maggio 2019

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro *F.to...*